

Ipotesi di proposta di legge sulla neutralità delle reti e sul software libero a cura del sen. Vincenzo Vita

Iniziative per la promozione e lo sviluppo della Società dell'informazione e della conoscenza e della neutralità delle reti di comunicazione elettronica.

TITOLO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE.....	3
<i>Art. 1</i>	3
<i>Finalità generali</i>	3
<i>Art. 2</i>	3
<i>Ambito di applicazione</i>	3
TITOLO II – SVILUPPO DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA.....	3
Capo I - Politiche per garantire la neutralità delle reti di telecomunicazioni.....	3
<i>Art. 3</i>	3
<i>Accesso neutrale alle reti e trasparenza nelle condizioni di accesso</i>	3
<i>Art. 4</i>	4
<i>Non discriminazione</i>	4
<i>Art. 5</i>	4
<i>Diritti degli utenti</i>	4
<i>Art. 6</i>	4
<i>Sanzioni e vigilanza</i>	4
Capo II - Politiche per la diffusione nella collettività.....	4
<i>Art. 7</i>	4
<i>Diritto all'uso delle tecnologie telematiche</i>	4
<i>Art. 8</i>	5
<i>Diffusione della connettività a banda larga</i>	5
<i>Art. 9</i>	5
<i>Partecipazione democratica</i>	5
<i>Art. 10</i>	5
<i>Interventi formativi</i>	5
Capo III – Software libero e informatizzazione delle pubbliche amministrazioni.....	6
<i>Art. 11</i>	6
<i>Software libero</i>	6
<i>Art. 12</i>	6
<i>Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo del software libero</i>	6
<i>Art. 13</i>	6
<i>Archivi e documenti</i>	6
<i>Art. 14</i>	7
<i>Sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche</i>	7
TITOLO III - SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA.....	8

<i>Art. 15</i>	8
<i>Piano per l'innovazione digitale</i>	8
<i>1. Il Piano per l'innovazione digitale (di seguito Piano) definisce:</i>	8
<i>Art. 16</i>	9
<i>Approvazione del Piano per l'innovazione digitale</i>	9
<i>Art. 17</i>	9
<i>Clausola valutativa</i>	9

TITOLO I – FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Finalità generali

1. Lo Stato italiano, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale, fa propri e persegue gli obiettivi della strategie comunitarie per lo sviluppo della Società dell'informazione e della conoscenza al fine di:
- a. garantire un accesso neutrale alle reti di comunicazione elettronica;
 - b. garantire i nuovi diritti di cittadinanza attiva e il loro pieno e consapevole esercizio da parte della collettività al fine di rafforzare la partecipazione e il processo decisionale democratico;
 - c. sostenere lo sviluppo coordinato dei sistemi informativi pubblici, la valorizzazione e la condivisione del patrimonio informativo pubblico, garantendo il pluralismo informatico anche attraverso l'utilizzo di software libero;
 - d. prevenire e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni digitali e alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (di seguito TIC), con particolare riferimento a situazioni di disabilità, disagio economico e sociale e diversità culturale.

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano, nel rispetto delle disposizioni costituzionali sull'autonomia locale, alle Amministrazioni pubbliche, nazionali e territoriali, comprese le Autorità amministrative indipendenti e le Agenzie nazionali e territoriali.

TITOLO II – SVILUPPO DELLA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA

Capo I - Politiche per garantire la neutralità delle reti di telecomunicazioni

Art. 3

Accesso neutrale alle reti e trasparenza nelle condizioni di accesso

1. Tutti gli Internet Service Provider sono soggetti all'obbligo di trasparenza delle condizioni di accesso ed erogazione del servizio, sono tenuti a specificare la banda minima garantita, la banda massima ottenibile, il tasso di concentrazione verso le reti nazionali e le condizioni tecnologiche in relazione ai livelli di traffico verso le reti internazionali.
2. L'accesso alle reti deve essere garantito con qualsiasi dispositivo a condizioni di neutralità rispetto ai contenuti, ai servizi, alle applicazioni ed agli apparati terminali, e a condizioni economiche ed operative eque, ragionevoli e non discriminatorie.

3. Sono vietate le interruzioni selettive o le variazioni delle prestazioni dei collegamenti in funzione dell'uso di determinati tipi di apparati terminali, servizi, applicazioni o contenuti, anche per brevi istanti.

Art. 4

Non discriminazione

1. I fornitori di accesso non possono discriminare la qualità del servizio sia nelle comunicazioni che si svolgono tra propri abbonati sia nelle comunicazioni tra un proprio abbonato e abbonati di altro operatore.
2. I fornitori di accesso hanno l'obbligo di negoziare l'interconnessione con altri operatori assicurando qualità di servizio non inferiori a quelle offerte ai propri abbonati, a condizioni tecniche ed economiche trasparenti, eque e non discriminatorie.
3. Gli accordi di cui al comma 2 devono essere resi pubblici.

Art. 5

Diritti degli utenti

1. I fornitori di accesso garantiscono agli utenti un accesso base definito nel rispetto di condizioni eque, ragionevoli e non discriminatorie e nel rispetto del principio del miglior sforzo possibile.
2. I fornitori di accesso forniscono servizi aggiuntivi quali i sistemi di verifica e selezione, di precedenze e ottimizzazione del traffico delle applicazioni e dei servizi esclusivamente sulla base di una esplicita richiesta dell'utente e a costi ragionevoli e non discriminatori.
3. Ogni limitazione delle condizioni di accesso deve essere richiesta ed autorizzata in maniera esplicita dall'utente per singolo servizio, applicazione e contenuto e deve essere in ogni momento recedibile.

Art. 6

Sanzioni e vigilanza

1. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sull'applicazione delle disposizioni del presente Capo.
1. L'Autorità, nei casi di violazione, irroga la sanzione amministrativa in misura proporzionale al fatturato del fornitore di accesso, da un minimo dell'1% ad un massimo del 10% del fatturato annuo dei servizi interessati.
2. L'Autorità adotta le misure attuative e regolamentari necessarie entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Capo II - Politiche per la diffusione nella collettività

Art. 7

Diritto all'uso delle tecnologie telematiche

1. Le pubbliche amministrazioni:

- a) riconoscono il diritto di richiedere ed ottenere l'uso delle tecnologie telematiche nei rapporti con i cittadini, le imprese e le altre amministrazioni; garantiscono l'accesso ai servizi telematici;
 - b) privilegiano l'utilizzo di software libero.
2. Le informazioni pubbliche devono essere accessibili al prezzo marginale del costo di accesso per il singolo e, se questo non è significativo, in modo del tutto gratuito.
 3. Le amministrazioni pubbliche non possono imporre al pubblico costi per l'accesso ai propri documenti dovuti al pagamento di licenze d'uso direttamente o indirettamente legate a diritti di proprietà intellettuale propri di terzi.
 4. Al fine di far valere i diritti di cui ai commi 2 e 3 è ammesso ricorso al Difensore civico.

Art. 8

Diffusione della connettività a banda larga

1. Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico adotta, d'intesa con le Regioni e con le Province autonome di Trento e di Bolzano e nel quadro delle norme nazionali e comunitarie, un programma per lo sviluppo e la diffusione sul territorio dell'accesso a Internet mediante connettività a banda larga, inteso a rimuovere le carenze infrastrutturali che impediscono la piena parità di accesso dei cittadini e di competitività del sistema produttivo. Per la realizzazione del programma è istituito un apposito fondo presso lo stesso Ministero.

Art. 9

Partecipazione democratica

1. Le amministrazioni pubbliche favoriscono e promuovono l'utilizzo delle nuove tecnologie per una più efficace e diffusa partecipazione dei cittadini, in forma individuale o associata, delle imprese, delle associazioni di categoria e di ogni altro soggetto interessato ai processi decisionali pubblici, ai processi di formazione delle norme e alla verifica dei risultati dell'azione amministrativa. La partecipazione è assicurata mediante:
 - a) strumenti di informazione sui processi politici e decisionali;
 - b) tecnologie innovative per l'accesso alla conoscenza e ai contenuti;
 - c) canali e tecnologie per la comunicazione;
 - d) strumenti tecnologici per la partecipazione e la cooperazione.

Art. 10

Interventi formativi

1. Lo Stato, le Regioni e gli enti locali promuovono attività di comunicazione ed educazione all'uso consapevole delle TIC e ai vantaggi connessi all'utilizzo del software libero al fine di garantire concrete possibilità di accesso ai servizi erogati con strumenti tecnologici e telematici. A tal fine, promuovono:

a)interventi di formazione rivolti alla collettività per garantire l'alfabetizzazione informatica e l'uso consapevole delle TIC.

b)interventi di formazione rivolti ai dipendenti.

L'attività di formazione è realizzata attraverso corsi in aula e programmi di apprendimento elettronico fruibili anche da punti di accesso pubblici o assistiti.

Lo Stato, le Regioni e gli enti locali promuovono programmi di sostegno all'acquisto o al recupero di hardware da destinare a scuole, biblioteche, associazioni senza fini di lucro e favoriscono la realizzazione e il recupero di aule informatiche da parte degli istituti scolastici primari e secondari.

Capo III – Software libero e informatizzazione delle pubbliche amministrazioni

Art. 11

Software libero

- 1.In conformità con il principio di neutralità tecnologica, le amministrazioni pubbliche sostengono ed utilizzano soluzioni basate su software libero anche al fine di contenere e razionalizzare la spesa pubblica, favorire la possibilità di riuso e l'interoperabilità dei componenti facendo uso di protocolli e formati aperti, adottano soluzioni informatiche basate su protocolli e formati aperti di generale accettazione;
- 2.Lo Stato promuove l'interoperabilità tra le banche dati delle amministrazioni pubbliche.
- 3.Le amministrazioni pubbliche, nella scelta dei programmi per elaboratore elettronico, indicano i motivi che impediscono l'adozione di soluzioni basate su software libero.
- 4.Le amministrazioni pubbliche, nelle procedure ad evidenza pubblica, promuovono l'utilizzo di software libero e di formati aperti e possono prevedere l'assegnazione di punteggi aggiuntivi nei bandi di gara.

Art. 12

Incentivazione alla ricerca e allo sviluppo del software libero

- 1.Al fine di finanziare i progetti di cui al comma precedente, è istituito un fondo presso il Ministero della pubblica amministrazione e innovazione.
- 2.Lo Stato elabora programmi di sostegno e ricerca specifici sul software libero; a tal fine sostiene e cofinanzia progetti di istituzioni scolastiche e universitarie e di enti pubblici orientati all'utilizzo delle TIC nelle imprese e nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 13

Archivi e documenti

- 1.I dati contenuti negli archivi elettronici utilizzati dagli uffici delle amministrazioni pubbliche, sono conservati in formati standard e liberamente accessibili dai soggetti autorizzati senza vincoli all'utilizzo di specifici programmi. L'estrazione dei dati dall'archivio e il trasferimento su altro archivio non sono soggetti a limitazioni tecniche derivanti da licenze, brevetti, *copyright* o marchi registrati.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono l'archiviazione dei documenti in formato digitale con modalità che consentono la conservazione e la conoscibilità nel tempo.

Art. 14

Sito istituzionale delle amministrazioni pubbliche

1. Le amministrazioni pubbliche, nella realizzazione dei siti istituzionali, rispettano i principi di accessibilità e usabilità e assicurano, con chiarezza di linguaggio, una completa informazione sulle proprie attività.

In particolare i siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche contengono:

- a) l'organigramma, e per ogni ufficio l'articolazione, le attribuzioni, il nome dei responsabili unitamente agli atti amministrativi e normativi di riferimento;
- b) l'elenco dei procedimenti;
- c) con riferimento ad ogni procedimento, il termine per la sua conclusione ed ogni altro eventuale termine rilevante, la normativa di riferimento, moduli e formulari, la documentazione richiesta, i termini per la proposizione dell'impugnazione e l'indicazione dell'autorità competente, l'indicazione dello stato di attuazione;
- d) l'elenco completo delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68 "Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3"
- e) l'elenco dei bandi di gara e di concorso, la documentazione necessaria e la modulistica per la partecipazione;
- f) l'elenco dei collaboratori esterni e dei soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenza, con l'indicazione della ragione dell'incarico e dell'ammontare dei compensi corrisposti;
- g) l'elenco dei responsabili del trattamento dei dati personali;
- h) l'informativa sul trattamento dei dati personali degli utenti del sito istituzionale e dei portali da essa gestiti;
- i) l'elenco dei servizi forniti in rete e, per i nuovi servizi, l'indicazione dei tempi previsti per la loro attivazione;
- j) una sezione dedicata alla consultazione della collettività attraverso l'invio di proposte, suggerimenti ed eventuali segnalazioni. L'amministrazione pubblica tempestivamente gli esiti delle consultazioni sul sito;
- k) i messaggi di informazione e di comunicazione previsti dalla legge 7 giugno 2000, n. 150 "Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni";
- l) l'elenco dei punti di accesso assistito ad internet realizzati con il finanziamento dell'amministrazione.

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono l'accessibilità dei propri siti e del proprio materiale informatico da parte dei disabili ed effettuano annualmente l'analisi di accessibilità dei propri siti web, attraverso gli strumenti in uso e realizzano iniziative divulgative sulle tematiche dell'accessibilità e sull'uso di tecnologie assistive da parte di disabili.
3. Le amministrazioni pubbliche rendono disponibili i propri documenti con modalità tali da permettere un accesso semplice e gratuito, utilizzando almeno un formato aperto nella memorizzazione e nella pubblicazione nel sito istituzionale.
4. Le amministrazioni pubbliche sono tenute a dare attuazione a quanto previsto dal presente articolo entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nello stesso termine predispongono gli strumenti necessari per valutare il grado di soddisfazione degli utenti in relazione ai servizi offerti.

TITOLO III - SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE E DELLA CONOSCENZA

Art. 15

Piano per l'innovazione digitale

1. Il Piano per l'innovazione digitale (di seguito Piano) definisce:
 - a) le azioni specifiche, i singoli interventi da realizzare nel corso dell'esercizio finanziario o nel diverso termine individuato, i costi di progettazione, realizzazione e gestione e i risultati attesi;
 - b) le risorse, le misure organizzative necessarie e le condizioni per la concessione dei relativi finanziamenti;
 - c) gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono ai disabili di accedere alle informazioni ed ai servizi erogati dai sistemi informatici;
 - d) il livello minimo di velocità di trasmissione dati da garantire agli utenti, tenuto conto delle tecnologie a disposizione;
 - e) le misure per la conservazione dei documenti al fine di garantire la leggibilità dei dati nel tempo e l'erogazione dei servizi in caso di impossibilità di utilizzo delle TIC;
 - f) gli interventi per l'alfabetizzazione informatica di cui all'articolo 10;
 - g) gli strumenti e le tecnologie necessarie per la realizzazione della partecipazione democratica;
 - h) gli interventi per la reingegnerizzazione dei procedimenti al fine di implementare i servizi erogabili;
 - i) le misure necessarie a garantire la possibilità di conoscere lo stato di attuazione del procedimento;
2. Il Ministero della pubblica amministrazione e innovazione procede annualmente alla verifica dello stato di attuazione del Piano e redige un'apposita relazione motivando gli eventuali scostamenti rispetto agli obiettivi fissati. In tal caso, il Piano è sottoposto a revisione al fine di stabilire le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi o per rimodulare gli interventi programmati. La relazione e l'eventuale revisione del Piano sono trasmessi al Parlamento.

Art. 16

Approvazione del Piano per l'innovazione digitale

1. Nel rispetto delle finalità e degli obiettivi fissati dalla presente legge, il Ministero della pubblica amministrazione e innovazione adotta, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene agli aspetti concernenti le reti di comunicazione elettronica, entro 6 mesi dall'approvazione della presente legge e aggiorna con cadenza triennale il Piano.
2. Ai fini della elaborazione del Piano, la concertazione con gli enti territoriali è effettuata in sede di Conferenza permanente Stato - Regione - enti locali; a tali fini alla Conferenza permanente Stato - Regione - enti locali possono partecipare, senza integrarne la composizione, le imprese e le associazioni di imprese, le Università e gli altri soggetti interessati. Della convocazione della Conferenza e dell'ordine del giorno è data adeguata pubblicità sui siti istituzionali, individuando il termine per la presentazione delle istanze di partecipazione e rendendo disponibili i documenti utili alla discussione. Le proposte e le conclusioni dei rappresentanti sono verbalizzate.
3. Conclusa la fase di concertazione, la proposta del Piano è trasmessa dal Governo al Parlamento per il parere. Il Governo approva in via definitiva il Piano entro trenta giorni dall'acquisizione del parere.
4. Il Ministero della pubblica amministrazione e innovazione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, provvede al coordinamento delle iniziative previste dalla presente legge.

Art. 17

Clausola valutativa

1. Il Ministero della pubblica amministrazione e innovazione, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene agli aspetti concernenti le reti di comunicazione elettronica, predispose con cadenza triennale una relazione sullo stato di attuazione della presente legge che deve contenere specifiche valutazioni in ordine a:
 - a) interventi realizzati per prevenire e rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena parità di accesso alle informazioni digitali e alle TIC, con particolare riferimento a situazioni di disabilità, disagio economico, sociale e diversità culturale;
 - b) strumenti adottati al fine di diffondere l'uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni;
 - c) sviluppo digitale, con indicazione delle zone non coperte dalla connettività a banda larga;
 - d) procedure di concertazione utilizzate;
 - e) grado di diffusione delle nuove tecnologie nel sistema delle imprese;
 - f) grado di diffusione del software libero nelle pubbliche amministrazioni, livello di interoperabilità, riuso dei programmi informatici, diffusione dell'archivio e del documento informatico e cambiamenti che lo sviluppo delle suddette tecnologie hanno prodotto nell'attività amministrativa;

g) grado di utilizzo da parte degli utenti degli strumenti della tecnologia digitale e dei servizi in rete;

h) interventi adottati in materia di formazione del personale e della collettività e di diffusione delle TIC nelle istituzioni scolastiche e nelle Università;

i) stato di realizzazione e livello di qualità dei progetti finanziati con il fondo di cui al comma 2 dell'articolo 12;

j) soddisfazione da parte dei destinatari della presente legge in ordine all'efficacia degli interventi attuati.

1. La relazione è trasmessa al Parlamento e, unitamente agli allegati contenenti la descrizione dei risultati conseguiti, dei costi sostenuti e degli effetti degli interventi realizzati è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della pubblica amministrazione e l'innovazione.